

Commento alle modifiche dell'ADR

Il presente commento fa riferimento agli aspetti più importanti contenuti nel documento «Modifications de l'ADR» (documento 1.1).

Definizioni

Nel capitolo vengono inserite varie nuove definizioni. Si richiama l'attenzione su «recipiente a pressione di soccorso», «gas di petrolio liquefatti (GPL)» e «massa netta totale di materie esplosive» (1.2.1).

Obblighi di sicurezza degli operatori

- Si precisa che dopo il riempimento della cisterna il riempitore deve assicurarsi che tutti i dispositivi di chiusura siano chiusi (1.4.3.3 f)).

Misure transitorie

Sono di particolare rilievo le seguenti misure transitorie:

- I certificati di formazione dei conducenti rilasciati fino al 31 dicembre 2012 conformemente al modello in vigore fino al 31 dicembre 2010 possono essere utilizzati fino al termine della loro validità di cinque anni (1.6.1.21).
- È consentito continuare a trasportare le pile o le batterie al litio fabbricate prima del 1° gennaio 2014 e che sono state provate conformemente alle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2012, come pure gli apparati che le contengono (1.6.1.24).
- I colli provvisti delle marcature valide fino al 31 dicembre 2012 che non corrispondono alle nuove disposizioni del 5.2.1.1 possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2013. Per le bombole aventi una capacità massima di 60 litri questa disposizione transitoria vale fino alla successiva prova periodica, ma non oltre il 31 giugno 2018 (1.6.1.25).
- I grandi imballaggi fabbricati o ricostruiti prima del 1° gennaio 2014 che per quanto riguarda le dimensioni delle lettere, delle cifre e dei simboli non soddisfano le condizioni vigenti dal 1° gennaio 2013 possono continuare a essere utilizzati. Se ricostruiti dopo il 31 dicembre 2014, i grandi imballaggi privi di indicazione del carico di impilamento secondo il 6.6.3.3 ne dovranno essere provvisti (1.6.1.26).
- I mezzi di contenimento che sono integrati in macchinari e dispositivi, che contengono combustibili liquidi dei numeri ONU 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 e 3475 e sono costruiti prima del 1° luglio 2013 ma non sono conformi alle prescrizioni di costruzione della disposizione speciale 363 potranno continuare a essere utilizzati (1.6.1.27).
- Le cartucce di gas fabbricate e preparate per il trasporto prima del 1° gennaio 2013 senza corrispondere alle prescrizioni dell'1.8.6, 1.8.7 o 1.8.8 sulla valutazione di conformità delle cartucce di gas potranno continuare a essere trasportate (1.6.2.11).
- I recipienti a pressione di soccorso costruiti e approvati prima del 1° gennaio 2014 in base alle normative nazionali, potranno ancora essere utilizzati con l'autorizzazione delle autorità competenti dei paesi di utilizzazione (1.6.2.12).
- Le nuove disposizioni concernenti la marcatura di cui al 6.8.2.5.2 o 6.8.3.5.6, valide a partire dal 1° gennaio 2013, si applicheranno alle cisterne fisse (veicoli-cisterna), alle cisterne smontabili e ai container-cisterna costruiti conformemente al 1.6.3.41 o al 1.6.4.42 prima del 1° luglio 2013 solo al momento del successivo controllo periodico.
- Cambia il codice-cisterna per il disolfuro di dimetile del numero ONU 2381; il vecchio codice potrà continuare a essere utilizzato fino al 31 dicembre 2018 per le cisterne fisse (veicoli-cisterna) e le cisterne smontabili costruite prima del 1° luglio 2013 (1.6.3.42).
- Le cisterne mobili e i CGEM costruiti prima del 1° gennaio 2014 non dovranno soddisfare le disposizioni delle sottosezioni 6.7.2.13.1 f), 6.7.3.9.1 e), 6.7.4.8.1 e) e 6.7.5.6.1 d) per quanto riguarda la marcatura dei dispositivi di decompressione (1.6.4.43).

Notifica degli eventi che coinvolgono merci pericolose

- È stato stabilito un termine entro il quale notificare alle autorità competenti gli eventi che coinvolgono merci pericolose (1 mese, 1.8.5.1).

Restrizioni in galleria per merci pericolose imballate in quantità limitate (LQ)

- Dal 1° gennaio 2013 la categoria di galleria E riguarderà anche le merci pericolose imballate secondo le disposizioni del capitolo 3.4 se la loro massa lorda supera le 8 tonnellate per unità di trasporto (1.9.5.2.2, 1.9.5.3.6, 8.6.3.3 e 8.6.4).

Disposizioni concernenti la security

- La definizione di «merci pericolose ad alto rischio» è stata riformulata sulla base delle decisioni dell'AIEA (Agenzia internazionale per l'energia atomica) relative ai materiali radioattivi (1.10.3.1). Oltre al limite attualmente in vigore per l'adozione di misure di security supplementari, per i radionuclidi valgono i valori massimi della tabella 1.10.3.1.3; se vengono superati si applicano le prescrizioni speciali di security.
- Se le materie della classe 7 presentano pericoli di altre classi, tali pericoli devono essere presi in considerazione per l'applicazione delle misure di security (1.10.3.1.5).
- L'esenzione dalle misure di security secondo l'1.1.3.6 può essere fatta valere per i numeri ONU 2910 e 2911 solo se il loro limite di attività non supera il valore A_2 (1.10.4).

Classificazione

- La lettera h) del 2.1.3.5.3 viene modificata per evidenziare la preponderanza dei pericoli delle materie della classe 6.1 (tossicità per inalazione) del gruppo di imballaggio I rispetto agli altri pericoli delle classi 3 e 8.
- Secondo il 2.1.3.5.5, i rifiuti pericolosi solo per l'ambiente possono essere attribuiti senza prove supplementari al gruppo di imballaggio III dei numeri ONU 3077 o 3082.
- Il 2.1.3.8 è modificato per escludere i materiali radioattivi dal campo di applicazione dei criteri applicabili alle materie pericolose per l'ambiente; non devono quindi più essere classificati ed etichettati in tal senso.
- La nuova procedura semplificata al 2.2.1.1.8.1 e 2.2.1.1.8.2 riguardante l'esclusione dall'obbligo di classificare una materia esplosiva come materia pericolosa della classe 1 dovrà essere autorizzata dall'autorità competente.
- Al punto 8 del 2.2.2.1.2 viene introdotto un nuovo tipo di merci pericolose, ossia i prodotti chimici sotto pressione, attraverso una serie di nuovi numeri ONU (3500-3505) che si differenziano per i tipi di pericoli descritti al 2.2.2.1.7. La lista delle rubriche collettive figura al 2.2.2.3.
- La nota 2 del 2.2.3.1.1 chiarisce che il numero ONU 1202 vale anche per i carburanti diesel, il gasolio e il gasolio da riscaldamento prodotti sinteticamente.
- Al 2.2.3.1.2, 2.2.3.3, 2.2.51 e 2.2.8.1.2 si precisa per le classi 3, 5.1 e 8 che gli oggetti contenenti prodotti di queste classi devono essere attribuiti a queste ultime. Nella classe 3 viene introdotto il codice di classificazione F3 e nella classe 8 il codice C11. Ai numeri ONU 3269 e 3473 viene assegnato il codice F3 al posto del codice F1, mentre il codice C11 è attribuito ai numeri ONU 1744, 2028 e 3477.
- Varie nuove rubriche vengono inserite nella classe 5.2 al 2.2.52.4.
- I dispositivi medici non contenenti liquido libero non potranno più beneficiare dell'esenzione prevista all'1.1.3.1 b) in quanto la condizione per l'esenzione dall'ADR sarà disciplinata dalla nota che figura al 2.2.62.1.5.3.
- Gli strumenti e dispositivi medici potenzialmente contaminati da o contenenti ancora materie infettanti e trasportati per la disinfezione, pulizia, sterilizzazione, riparazione o valutazione possono essere esentati secondo le condizioni definite al 2.2.62.1.5.7.
- Le disposizioni concernenti le pile al litio sono riunite nel 2.2.9.1.7.

Lista delle materie pericolose

La tabella A del capitolo 3.2 è completata e modificata in vari punti:

- Il codice «E0» per il trasporto in quantità esenti secondo il capitolo 3.5 viene attribuito alle rubriche dei silani ai quali già nel 2009 era stata attribuita la quantità «0» per il trasporto in quantità limitate secondo il capitolo 3.4.
- Numeri ONU 1169, 1197, 1266, 1286 e 1287: le rubriche corrispondenti al gruppo di imballaggio I sono cancellate dalla tabella A.
- Rubrica del numero ONU 1845 diossido di carbonio solido (anidride carbonica solida, ghiaccio secco): nella tabella A si precisa che nel caso di impiego della sostanza come agente refrigerante si applicano le disposizioni del 5.5.3.
- Una nuova istruzione di imballaggio specifica P207 nella colonna (8) sostituisce l'istruzione di imballaggio P003 per il numero ONU 1950 AEROSOL.
- Per tener conto della tossicità del disolfuro di dimetile (n. ONU 2381) e del mercurio (n. ONU 2809), secondo la colonna (5) deve essere prevista anche un'etichetta di pericolo della classe 6.1.

- Per allineare i due tipi di amianto (n. ONU 2590, gruppo di imballaggio III, e n. ONU 2212, gruppo di imballaggio II) per quanto riguarda il trasporto in quantità limitate secondo il capitolo 3.4, il limite per l'amianto del gruppo di imballaggio III nella colonna (7a) della tabella A viene portato a 5 kg.
- Vengono modificate le condizioni di trasporto in cisterna mobile degli liquidi idroreattivi dei numeri ONU 3129 (gruppo di imballaggio I - III) e 3148 (gruppo di imballaggio II e III).
- La DS 601 (colonna (6) tabella A) in base alla quale i prodotti farmaceutici non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR si applica anche alle rubriche dei numeri ONU 3175 e 3243.
- La numero ONU 3256 viene suddiviso in due: una prima rubrica per le materie trasportate ad una temperatura < a 100°C ed una seconda per le materie trasportate ad una temperatura ≥ a 100°C che deve portare il marchio che figura al 5.3.3.
- I numeri ONU 3492 e 3493 (liquido tossico per inalazione, corrosivo, infiammabile, n.a.s.) vengono cancellati.
- Vengono introdotti la farina di Krill (n. ONU 3497), il monocloruro di iodio liquido (n. ONU 3498), il numero ONU 3499 CONDENSATORE, la nuova categoria di prodotti chimici sotto pressione (n. ONU 3500-3505) e il mercurio contenuto nei manufatti (n. ONU 3506).

Disposizioni speciali per determinate materie od oggetti

Oltre a introdurre nuove disposizioni speciali (DS), l'ADR 2013 ne modifica o abolisce alcune.

- Disposizioni speciali applicabili ai numeri ONU 3090, 3091, 3480 e 3481:
 - L'esenzione per i dispositivi intenzionalmente attivi durante il trasporto e contenenti pile al litio che attualmente figura nella DS 656, viene integrata nella DS 188 in modo da poter eliminare la DS 656 dalla colonna (6) dei numeri ONU 3090, 3091, 3480 e 3481. Il rispetto delle disposizioni del 2.2.9.1.7 a) ed e) è inoltre fissato alla lettera c) della DS 188.
 - Per le rubriche dei numeri ONU 3091 e 3481 è prevista una nuova DS 360. La nuova disposizione precisa che i veicoli alimentati unicamente da batterie al litio metallico o al litio ionico devono essere attribuiti al numero ONU 3171 Veicolo alimentato a batteria.
 - Il testo della DS 230 è sostituito da un rinvio al 2.2.9.1.7.
 - L'esenzione per l'eliminazione delle pile e batterie al litio usate, contenute o no in un'attrezzatura, si applica anche quando il trasporto non contiene altre pile e batterie che non contengono litio (DS 636 b)).
- Il campo di applicazione della DS 239 per gli accumulatori è esteso ai polisolfuri di sodio e al tetracloroalluminato di sodio.
- Nella rubrica del numero ONU 3171 si fa riferimento alla nuova DS 240 che rinvia a sua volta alla nota del 2.2.9.1.7.
- L'obbligo di un'autorizzazione al trasporto fissato nella DS 272 si applicherà in futuro anche al numero ONU 0150.
- Le condizioni della DS 296 per i mezzi di salvataggio dei numeri ONU 2990 e 3072 si applicheranno anche ai gas liquefatti. Inoltre, a determinate condizioni i mezzi di salvataggio contenenti unicamente gas compressi non saranno soggetti alle disposizioni dell'ADR.
- Una nuova DS 358 che sostituisce la vecchia DS 500 applicabile al numero ONU 0144 precisa che la nitroglicerina in soluzione alcolica con più dell'1% ma non più del 5% di nitroglicerina può essere attribuita al numero ONU 3064 della classe 3 a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni dell'istruzione di imballaggio P300 del 4.1.4.1. Una nuova DS 359 applicabile al numero ONU 3064 precisa invece che se non sono rispettate tutte le prescrizioni della suddetta istruzione di imballaggio, questa soluzione deve essere inserita nella classe 1 e attribuita al numero ONU 0144.
- Viene introdotta la DS 363 per il trasporto di determinati combustibili liquidi (n. ONU 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 e 3475) in mezzi di contenimento che sono parte integrante di apparecchiature o macchine. Per questi tipi di trasporti le disposizioni dell'ADR non si applicano se i mezzi di contenimento sono, tra l'altro, conformi alle norme di costruzione dello Stato di fabbricazione. Per determinati trasporti l'esenzione prevista al 1.1.3.1 b) non è quindi più applicabile.
- Conformemente alla nuova DS 364, a determinate condizioni gli oggetti esplosivi dei numeri ONU 0012, 0014 e 0055 possono essere soggetti al capitolo 3.4 per le merci imballate in quantità limitate.
- L'esenzione della DS 599 applicabile al numero ONU 2809 MERCURIO è sostituita da una nuova DS 365 che rinvia al nuovo numero ONU 3506 per gli apparecchi ed oggetti manufatti. La DS 365 è attribuita a questo nuovo numero ONU, in modo che gli apparecchi ed oggetti manufatti che non contengono oltre 1 kg di mercurio siano esentati dalle prescrizioni del ADR

- L'esenzione della DS 593 applicabile ai gas asfissianti del codice di classificazione 3A non riguarda la sezione 5.5.3.
- L'esenzione della DS 653 viene estesa alle rubriche dei numeri ONU 1006 ARGON COMPRESSO e 1046 ELIO COMPRESSO. Inoltre, il prodotto della pressione di prova per la capacità è aumentato da 15 a 15,2 MPa.litro (152 bar.litro).
- La DS 655 che consente il trasporto di bombole conformi alla Direttiva 97/23/CE si applicherà anche ai gas dei numeri ONU 1072, 1956 e 3156.
- Una nuova DS 657 precisa per i numeri ONU 1969 e 1978 che queste rubriche devono essere utilizzate unicamente per la materia tecnicamente pura.
- Il trasporto di ACCENDINI e RICARICHE PER ACCENDINI del numero ONU 1057 è soggetto unicamente alle disposizioni della nuova DS 658.
- Per consentire il trasporto di dispositivi di stoccaggio di gas e di sistemi di stoccaggio di gas usati per le operazioni di manutenzione e riparazione, le attività legate al controllo della qualità dei veicoli e dei loro componenti e lo smaltimento ecologico, viene creata una nuova DS 660 attribuita ai gas dei numeri ONU 1011, 1049, 1075, 1954, 1965, 1969, 1971 e 1978 nella colonna (6) della tabella A.

Esenzioni relative al trasporto di merci pericolose imballate in quantità limitate del capitolo 3.4

- Nell'elenco delle disposizioni applicabili del 3.4.1 figurerà:
 - Al 3.4.1 g): il divieto di cui al 7.5.2.4 di carico in comune di merci pericolose imballate in quantità limitate con qualsiasi genere di materie e oggetti esplosivi (eccezione divisione 1.4 e n. ONU 0161 e 0499).
 - Al 3.4.1 h): l'obbligo di rispettare le restrizioni al passaggio nelle gallerie secondo l'8.6.4.
- Al 3.4.2, gli oggetti del codice 1.4S possono beneficiare delle esenzioni del capitolo 3.4 a condizione che siano rispettate le disposizioni del 4.1.5.

Esenzioni relative al trasporto di merci pericolose imballate in quantità esenti del capitolo 3.5

- Una nuova esenzione per delle quantità molto piccole (imballaggio interno 1 ml rispettivamente 1 g ed imballaggio esterno 100 ml rispettivamente 100 g) è stata introdotta nella sottosezione 3.5.1.4 per le quantità esenti dei codici E1 a E5.

Disposizioni relative all'utilizzazione degli imballaggi e delle cisterne

Si richiama l'attenzione sui seguenti punti del capitolo 4.1:

- Viene creata una nuova sottosezione 4.1.1.20 riguardante l'uso di recipienti a pressione di soccorso.
- Gli imballaggi con coperchio non amovibile potranno essere utilizzati come imballaggi esterni autorizzati se gli stessi imballaggi sono autorizzati con coperchio amovibile. Ciò porta all'introduzione di codici indicanti questo tipo di imballaggio in varie istruzioni di imballaggio e al 4.1.5.17.
- L'uso di un metallo diverso dall'alluminio è autorizzato e inserito in varie istruzioni di imballaggio, fatta eccezione per il numero ONU 0144 per il quale, conformemente alla PP60 nell'istruzione di imballaggio P115, è consentito solo l'impiego di alluminio o di acciaio.
- Secondo la nuova istruzione di imballaggio P010, l'uso di recipienti a pressione in acciaio è consentito per i silani a condizione che siano rispettate le disposizioni generali del 4.1.3.6.
- La DS PP43 nell'istruzione di imballaggio P111 per il numero ONU 0159 viene integrata con gli imballaggi dei codici 1A1, 1B1, 1N1, 1N2 e 1H1.
- Per l'istruzione di imballaggio P200 sono previste le seguenti modifiche:
 - Un nuovo paragrafo 7 b) precisa che il GPL utilizzato per riempire le bombole deve essere di elevata qualità; sono specificate le condizioni per ottenere tale qualità.
 - Il divieto di utilizzare recipienti in lega di alluminio della P200 10) a si applica alle rubriche dei numeri ONU 1008, 1076, 1741, 1859, 2189 e 2418 della tabella 2 e alla rubrica del numero ONU 1052, tabella 3 della P200.
- In un nuovo paragrafo 8) della P203 per recipienti criogenici chiusi si specifica che i controlli periodici dei dispositivi di decompressione effettuati conformemente al 6.2.1.6.3 devono essere effettuati al più tardi ogni cinque anni.
- Viene creata una nuova istruzione di imballaggio P206 per i prodotti chimici sotto pressione dei numeri ONU da 3500 a 3505.
- Per quanto riguarda l'impiego del ghiaccio secco si precisa al punto 9) a) della P650 per il numero ONU 3373 e alla P904 per il numero ONU 3245 che devono essere soddisfatte le prescrizioni del 5.5.3.

Si richiama l'attenzione sui seguenti punti del capitolo 4.2:

- Le prescrizioni generali per l'impiego vengono estese ai prodotti chimici sotto pressione.

Si richiama l'attenzione sui seguenti punti del capitolo 4.3:

- Il nuovo obbligo introdotto per il riempitore all'1.4.3.3. f) riguardante il controllo dei dispositivi di chiusura è definito al 4.3.2.3.3.
- Al 4.3.3.4 viene introdotta una misura precauzionale riguardante la sovrappressione esterna in grado di deformare determinati tipi di cisterna.

Si richiama l'attenzione sui seguenti punti del capitolo 4.5:

- Al 4.5.2.2 si precisa che il riempimento con liquidi della classe 3 di cisterne per rifiuti operanti sotto vuoto deve avvenire dal basso.

Disposizioni per la spedizione

- Al 5.1.2.1 a) ii) è precisata la marcatura con il marchio «materia pericolosa per l'ambiente» per i sovrimeballaggi.
- Al 5.2.1.3 è prescritta la marcatura dei recipienti a pressione di soccorso.
- Secondo il 5.2.1.9.2 le frecce di orientamento non sono necessarie su vari imballaggi esterni.
- Il 5.2.2.2.1.2 descrive la possibilità di impiegare su bombole contenenti gas etichette di dimensioni ridotte recanti la dicitura «materia pericolosa per l'ambiente» nonché la possibilità che varie etichette possano sovrapporsi.
- Il 5.3.1.7.3 prescrive la marcatura esterna con placche nel caso in cui le etichette apposte sulle cisterne non siano visibili.
- Il 5.3.2.1.1 prescrive l'impiego di un pannello arancione sulla parte posteriore di un rimorchio carico nel caso in cui venga separato dal veicolo trattore.
- Al 5.4.1.1.5 si specifica che l'impiego di recipienti a pressione di soccorso deve figurare nel documento di trasporto.
- Secondo il 5.4.1.1.18 può essere impiegata anche la dicitura «INQUINANTE MARINO/PERICOLOSO PER L'AMBIENTE».
- La nuova sezione 5.5.3 riassume le misure di sicurezza da adottare in caso di trasporto di colli, veicoli e container contenenti materie che comportano il rischio di asfissia se impiegate per la refrigerazione o il condizionamento.

Prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi del capitolo 6.1

- La possibilità di impiegare imballaggi costituiti da un metallo diverso dall'acciaio o dall'alluminio è ripresa nelle disposizioni di costruzione del 6.1.2.7 e nelle disposizioni di prova del 6.1.4.14 per le casse.

Disposizioni relative alla costruzione e alle prove di recipienti a pressione, generatori di aerosol, recipienti di piccola capacità contenenti gas (cartucce di gas) e cartucce per pile a combustibile contenenti gas liquefatto infiammabile del capitolo 6.2

- Il nuovo 6.2.1.6.3 richiede controlli periodici per i recipienti criogenici chiusi.
- Al 6.2.3.6.1 si precisa che la valutazione della conformità dei recipienti riguarda solo i recipienti a pressione ricaricabili.
- La marcatura dei pacchi di bombole è specificata al 6.2.3.9.7.
- I recipienti a pressione di soccorso sono definiti al 6.2.3.11.

Prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) del capitolo 6.5

- Al 6.5.1.1.3 si precisa che i verificatori che eseguono i controlli degli IBC in paesi diversi da quello nel quale gli IBC sono stati approvati non necessitano dell'autorizzazione dell'autorità competente di quest'ultimo.

Prescrizioni relative alla progettazione, costruzione, controlli e prove di cisterne mobili e container per gas ad elementi multipli (CGEM) UN del capitolo 6.7

- La marcatura in mm² delle sezioni di passaggio dei dispositivi di decompressione a molla, dei dischi di rottura o degli elementi fusibili prescritti è disciplinata nelle sottosezioni 6.7.2.13.1 f), 6.7.3.9.1.e), 6.7.4.8.1 a) e 6.7.6.1. d).
- Una nota al 6.7.3 precisa che le prescrizioni per le cisterne mobili del capitolo 6.7 si applicano anche al trasporto dei prodotti chimici sotto pressione dei numeri ONU da 3500 a 3505. Al 6.7.3.1 e al 6.7.3.5.4 vengono introdotte disposizioni in merito.

Prescrizioni relative a costruzione, equipaggiamenti, approvazione del prototipo, prove e controlli e marcatura delle cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili, container-cisterna e casse mobili cisterna [...] del capitolo 6.8

- Al 6.8.2.3.4 si precisa tra l'altro che in caso di modifiche effettuate a una cisterna con un'approvazione del prototipo valida, scaduta o revocata, le prove, i controlli e l'approvazione sono limitati alle parti modificate della cisterna.

Prescrizioni relative alla costruzione, agli equipaggiamenti, alla approvazione del prototipo, ai controlli e prove, e alla marcatura delle cisterne, dei container per il trasporto alla rinfusa e degli speciali compartimenti per esplosivi sulle unità mobili per la fabbricazione di esplosivi (MEMU) [...] del capitolo 6.12

- Secondo i nuovi 6.12.3.1.2 e 6.12.3.2.2, per i numeri ONU 1942 e 3375, la cisterna deve soddisfare le prescrizioni dei capitoli 4.3 e 6.8 relative ai dispositivi di aerazione e, inoltre, deve essere provvista di dischi di rottura o di altri mezzi adeguati per effettuare la decompressione di emergenza approvati dall'autorità competente del paese in cui la cisterna viene impiegata.

Prescrizioni relative al carico, allo scarico e alla movimentazione

- Le disposizioni del 7.5.1.5 riguardanti le frecce di orientamento si applicano anche al sovrimballaggio.
- Secondo il nuovo 7.5.2.4 è vietato il carico in comune di merci pericolose imballate in quantità limitate con qualsiasi genere di materie e oggetti esplosivi, fatta eccezione per quelli della divisione 1.4 e dei numeri ONU 0161 e 0499 (vedi 3.4.1 g).
- Le disposizioni del 7.5.7.4 si applicano anche ai container-cisterna, alle cisterne mobili e ai CGEM.

Prescrizioni relative alla formazione dell'equipaggio del veicolo

Sono previste varie modifiche alle prescrizioni del capitolo 8.2 relative alla formazione dell'equipaggio del veicolo:

- Ai testi sono state apportate modifiche di tipo redazionale e non dei contenuti in 8.1.4.1, 8.2.1.4, 8.5 S1, S3, S11, S12.

Restrizioni nelle gallerie stradali

- L'8.6.3.3 viene integrato e viene aggiunto l'8.6.4 per vietare conformemente al capitolo 3.4 il transito attraverso le gallerie di categoria E di un carico superiore a 8 tonnellate di colli in quantità limitate.